

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

160° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE 1991

(Notturna)

Presidenza del Vice Presidente BAIARDI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990) **(822-B)**, d'iniziativa del senatore Galeotti e di altri senatori, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati con l'unificazione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Bellocchio e di altri deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 2, 6
AMABILE (DC), relatore alla Commissione ..	2
BABBINI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato	6

I lavori hanno inizio alle ore 9,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990» (822-B), d'iniziativa del senatore Galeotti e di altri senatori, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati con l'unificazione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Bellocchio e di altri deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990» (822-B), d'iniziativa del senatore Galeotti e di altri senatori, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati con l'unificazione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Bellocchio e di altri deputati.

Riprendiamo la discussione del disegno di legge, sospesa nella seduta pomeridiana del 3 ottobre.

Debbo informare la Commissione che nel frattempo è pervenuto il parere della 1^a Commissione.

A questo punto mi pare che si debba ascoltare il parere del relatore.

AMABILE, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, signor Sottosegretario, la acquisizione del parere della 1^a Commissione ha reso necessaria la predisposizione di emendamenti che modifichino il testo per evitare di rinunciare alla sede deliberante in questa Commissione. Questa operazione è stata compiuta sia dal senatore Fiocchi che dal relatore stesso con degli emendamenti che io presento formalmente a nome mio e dello stesso collega Fiocchi che è assente. Essi sono i seguenti:

La rubrica del disegno di legge è sostituita dal seguente:

«Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi».

Tit.1

FIOCCHI, AMABILE

Identica modifica va apportata, ovviamente, anche all'articolo 1, comma 1; all'articolo 3, comma 1; all'articolo 6, comma 1; all'articolo 7, comma 1; all'articolo 13, comma 1; all'articolo 15, commi 1 e 2 del disegno di legge nel testo approvato dalla Camera.

Art. 1.

Al comma 1 e 2 le parole: «per l'accertamento e la stima dei danni derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990» sono sostituite dalle parole: «per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990».

1.1

FIOCCHI, AMABILE

Art. 2.

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:

«Art. 2-bis.

(Accertatori di danni dipendenti da imprese)

1. Gli accertatori di danni alle cose che siano alle dipendenze di un'impresa, di un gruppo o di un consorzio di imprese di assicurazione sono tenuti a dichiarare, al momento della liquidazione, di aver adempiuto alla valutazione del risarcimento per conto dell'impresa, del gruppo o del consorzio delle imprese di assicurazione.

2. Gli accertatori di danni alle cose che siano alle dipendenze di un'impresa, di un gruppo o di un consorzio di imprese di assicurazione hanno diritto di essere iscritti nel ruolo quando dimostrino l'effettiva cessazione del rapporto di impiego e l'esercizio continuato dell'attività di accertatore per almeno cinque anni».

2.0.1

FIOCCHI, AMABILE

Art. 3.

Al comma 1, sostituire le parole: «per l'accertamento e la stima dei danni derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990» con le altre: «per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990».

3.1

FIOCCHI, AMABILE

Art. 6.

Al comma 1, sostituire le parole: «per l'accertamento e la stima dei danni derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990» *con le altre:* «per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990».

6.1

FIOCCHI, AMABILE

Art. 7.

Al comma 1, sostituire le parole: «per l'accertamento e la stima dei danni derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990» *con le altre:* «per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990».

7.1

FIOCCHI, AMABILE

Art. 13.

Al comma 1, sostituire le parole: «per l'accertamento e la stima dei danni derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990» *con le altre:* «per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990».

13.1

FIOCCHI, AMABILE

Al comma 1 dell'articolo 13 le parole: «le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei periti assicurativi iscritti nel ruolo» *sono soppresse.*

13.2

FIOCCHI

Alla fine del comma 1 dell'articolo 13 sono aggiunte le seguenti parole: «nonchè l'associazione rappresentativa delle imprese di assicurazione».

13.3

FIOCCHI, AMABILE

Art. 15.

Al comma 1 e 2, sostituire le parole: «per l'accertamento e la stima dei danni derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990» con le altre: «per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990».

15.1

FIOCCHI, AMABILE

Il primo di questi emendamenti ha per oggetto la modifica del titolo del disegno di legge stesso, in modo da rendere evidente che si tratta di danni a cose e cioè di danni a veicoli e natanti e non di danni provocati da veicoli e da natanti, così come risulta dalla modifica apportata dalla Camera.

Il secondo emendamento si riferisce all'articolo 1 e serve a inserire la limitazione dell'oggetto della perizia, che dev'essere compiuta relativamente ai soli danni a cose; pertanto, la formulazione dovrebbe essere: «per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, al furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990».

Un'altra modifica che pure è richiesta dal parere della 1^a Commissione è relativa all'articolo 3 del testo del disegno di legge come originariamente presentato dai senatori Galeotti ed altri. Tale articolo 3, che la Camera ha soppresso, si riferiva alla possibilità che vi fossero accertatori di danni dipendenti da imprese; con l'articolo 2-bis, a firma del senatore Fiocchi e mia, si ripristinerebbe esattamente il testo approvato dal Senato e quindi verrebbe reintrodotta la figura dell'accertatore di danni dipendente da impresa.

Poi, agli articoli 3, 6, 7, 13 e 15 del testo approvato dalla Camera, ogni volta che si usa l'espressione: «per l'accertamento e la stima dei danni derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990», si propone che tenga prevista, con cinque relativi emendamenti, la limitazione dei danni «alle cose», così come già si farebbe con l'articolo 1.

Vi è poi un emendamento soppressivo, al primo comma dell'articolo 13, presentato dal senatore Fiocchi, volto a eliminare le parole: «le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei periti assicurativi iscritti nel ruolo».

Lo stesso senatore Fiocchi, con un altro emendamento che io ho sottoscritto, in alternativa propone di aggiungere, alla fine del comma 1 dell'articolo 13, le seguenti parole: «nonchè l'associazione rappresentativa delle imprese di assicurazione». A questo proposito, dovendo dare un parere come relatore, direi che sono favorevole alla seconda soluzione proposta, cioè a non eliminare le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei periti assicurativi iscritti nel ruolo, cui si fa riferimento al primo comma dell'articolo, bensì ad inserire

anche l'associazione rappresentativa delle imprese di assicurazione, in modo da creare un equilibrio fra le parti che devono partecipare alla determinazione della tariffa delle prestazioni dei periti assicurativi.

BABBINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Come Governo presento un emendamento tendente ad aggiungere all'articolo 6, dopo la lettera f), la seguente lettera: «g) da un rappresentante dell'ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo».

Questo emendamento tende ad inserire nella Commissione nazionale per i periti assicurativi anche un rappresentante dell'ISVAP, tenuto conto del fatto che anche i periti iscritti al relativo ruolo nazionale devono essere considerati operatori del mercato assicurativo e pertanto soggetti alla sfera di vigilanza che compete alla suddetta autorità di controllo del settore assicurativo, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, primo comma, lettera c), della legge 12 agosto 1982, n. 576, che, a proposito delle funzioni affidate all'Istituto in parola, prevede espressamente la vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti da parte degli operatori del mercato assicurativo, compresi gli agenti e i mediatori di assicurazione e riassicurazione. Con questa legge, appunto, anche i periti assicurativi vengono ad essere definiti come operatori del mercato assicurativo e quindi è bene che anche un rappresentante dell'ISVAP faccia parte di questa Commissione nazionale.

PRESIDENTE. A questo punto, tenuto conto che nessuno domanda di parlare e che gli emendamenti presentati, a mio parere, meritano un attimo di riflessione da parte dei vari Gruppi, propongo di aggiornare la discussione al primo giorno utile della prossima settimana, con l'intento di concludere l'iter di questo disegno di legge.

Poichè non si fanno osservazioni, è rinviato il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 20,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA MARISA NUDDA